European Securities and Markets Authority

Orientamenti

Cooperazione tra le autorità ai sensi degli articoli 17 e 23 del regolamento (UE) n. 909/2014

28/03/2018 | ESMA70-151-435 IT

Indice

1 Campo d'applicazione 2
2 Scopo 4
3 Conformità e obblighi di comunicazione 5
3.1 Status degli orientamenti 5
3.2 Obblighi di comunicazione 5
4 Orientamenti 6
4.1 Obblighi generali di cooperazione 6
4.1.1 Elenco delle autorità 6
4.1.2 Lingua 6
4.1.3 Dati di contatto 6
4.2 Comunicazione di informazioni e richiesta di pareri 7
4.2.1 In relazione alla procedura di concessione dell'autorizzazione 7
4.2.2 In relazione alla prestazione di servizi transfrontalieri 7
4.2.3 Avviso di ricevimento 8
5 Allegati 9
Allegato 1. Modello per la richiesta di pareri ai sensi dell'articolo 17, paragrafi 4, 5, e 6, del regolamento (UE) n. 909/2014 (e, se del caso, per trasmettere informazioni relative alla domanda e correlate) 9
Allegato 2. Modello per comunicare pareri ai sensi dell'articolo 17, paragrafi 4, 5 o 6, del regolamento (UE) n. 909/2014 11
Allegato 3. Modello per la comunicazione di informazioni, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 909/2014, all'autorità competente dello Stato membro ospitante 12
Allegato 4. Modello per informare della decisione, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 909/2014, di non comunicare tutte le informazioni all'autorità competente dello Stato membro ospitante 14

1 Campo d’applicazione

Destinatari

1. I presenti orientamenti si applicano alle autorità competenti designate ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 909/2014.

Oggetto

2. I presenti orientamenti si applicano agli obblighi di cooperazione cui sono soggette le autorità competenti coinvolte nella procedura di concessione dell’autorizzazione a un CSD richiedente, prevista dall’articolo 17, del regolamento (UE) n. 909/2014 e nella procedura relativa alla prestazione di servizi in un altro Stato membro, di cui all’articolo 23 del presente regolamento.

Data di applicazione

3. I presenti orientamenti si applicano due mesi dopo la loro pubblicazione sul sito web dell’ESMA in tutte le lingue ufficiali dell’UE.

4. I termini definiti nel regolamento (UE) n. 909/2014 hanno il medesimo significato nei presenti orientamenti. Inoltre, nei presenti orientamenti si applicano le seguenti definizioni e abbreviazioni:

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/394 della Commissione	Regolamento di esecuzione (UE) 2017/394 della Commissione, dell'11 novembre 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i moduli standard, i modelli e le procedure per l'autorizzazione, il riesame e la valutazione dei depositari centrali di titoli, per la cooperazione tra le autorità dello Stato membro d'origine e dello Stato membro ospitante, per la consultazione delle autorità coinvolte nell'autorizzazione a prestare servizi accessori di tipo bancario, per l'accesso riguardante i depositari centrali di titoli, nonché per quanto riguarda il formato dei dati che devono essere conservati dai depositari centrali di titoli a norma del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio[1]
CSD	Depositario centrale di titoli
Direttiva 2014/65/UE	Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE
ESMA	Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati
UE	Unione europea
Regolamento (UE) n. 909/2014	Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012[2]
Regolamento (UE) n. 1095/2010	Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione

[1] GU L 65 del 10.3.2017, pag. 145.
[2] GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1.

n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione[3]

2 Scopo

5. Lo scopo dei presenti orientamenti è garantire l'applicazione comune, uniforme e coerente di taluni obblighi di cooperazione per le autorità, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 909/2014, il quale stabilisce che «*al fine di garantire prassi di vigilanza uniformi, efficienti ed efficaci all'interno dell'Unione, compresa la cooperazione tra le autorità competenti e le autorità rilevanti nelle varie valutazioni necessarie per l'applicazione del presente regolamento, l'ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, può emanare orientamenti rivolti alle autorità competenti in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010*».

6. Membri del SEBC (Sistema europeo di banche centrali) sono stati coinvolti nella preparazione dei presenti orientamenti, i quali mirano ad armonizzare aspetti della cooperazione tra le autorità, che non sono già contemplati dalle norme tecniche pubblicate in conformità del regolamento (UE) n. 909/2014.

7. I presenti orientamenti non riguardano, ad esempio, le procedure e i modelli per garantire la cooperazione tra le autorità di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) n. 909/2014 in materia di vigilanza delle attività di un CSD in uno Stato membro ospitante, che sono già disciplinati nel capo III del regolamento di esecuzione (UE) 2017/394 della Commissione. In modo analogo, la cooperazione tra le autorità richiesta nel contesto della procedura per l'autorizzazione a prestare servizi accessori di tipo bancario è già disciplinata dal capo VI del medesimo regolamento di esecuzione.

8. Pertanto, gli aspetti della cooperazione tra le autorità contemplati dai presenti orientamenti sono i seguenti:

   (i) la consultazione delle autorità coinvolte nella procedura di concessione dell'autorizzazione a un CSD richiedente l'autorizzazione a norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 909/2014 e

[3] GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.

(ii) la comunicazione tra l'autorità competente dello Stato membro d'origine e l'autorità competente dello Stato membro ospitante nell'ambito della procedura di cui all'articolo 23, paragrafi da 3 a 7, del regolamento (UE) n. 909/2014, in relazione a un CSD che intende prestare i servizi di cui al paragrafo 2 nel territorio di un altro Stato membro per la prima volta, o che intende modificare la gamma dei servizi oggetto di tale prestazione.

3 Conformità e obblighi di comunicazione

3.1 Status degli orientamenti

9. Il presente documento contiene orientamenti sulla cooperazione tra autorità emanati ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 909/2014, in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1095/2010, le autorità competenti compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti.

10. Le autorità competenti alle quali si applicano i presenti orientamenti dovrebbero conformarvisi incorporandoli nelle loro pratiche di vigilanza.

3.2 Obblighi di comunicazione

11. Le autorità competenti alle quali si applicano i presenti orientamenti devono notificare all'ESMA (all'indirizzo csdr.notifications@esma.europa.eu) la propria conformità o la propria intenzione di conformarsi agli orientamenti, indicando le ragioni della mancata conformità, entro due mesi dalla data di pubblicazione, sul sito web dell'ESMA, in tutte le lingue ufficiali dell'UE. In caso di mancata risposta entro detto termine, le autorità competenti saranno ritenute non conformi.

4 Orientamenti

4.1 Obblighi generali di cooperazione

4.1.1 Elenco delle autorità

12. Al ricevimento di una domanda di autorizzazione di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 909/2014, l'autorità competente dovrebbe individuare le autorità rilevanti di cui al paragrafo 4 di detto articolo e, se del caso, le autorità di cui al paragrafo 5, nonché le autorità competenti di cui al paragrafo 6 dello stesso articolo e compilare un elenco delle stesse.

4.1.2 Lingua

13. L'autorità competente dovrebbe concordare la lingua di lavoro da utilizzare nelle sue attività di cooperazione con le autorità rilevanti di cui al paragrafo 4 e, se del caso, le autorità di cui all'articolo 17, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) n. 909/2014, nonché con altre autorità competenti ai fini dell'articolo 23 del regolamento n. 909/2014. In assenza di accordo, la lingua di lavoro dovrebbe essere una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale.

14. Se le informazioni fornite da un'autorità competente sono in una lingua ufficiale dell'UE che non è la lingua di lavoro utilizzata in applicazione del paragrafo precedente, l'autorità competente mittente dovrebbe fornire alle autorità destinatarie una traduzione, in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale, di tutta la documentazione necessaria per tali autorità ai fini degli articoli 17 e 23 del regolamento (UE) n. 909/2014.

15. Se tale traduzione è fornita dal CSD pertinente, l'autorità competente non ha alcuna responsabilità per la traduzione.

4.1.3 Dati di contatto

16. Ai fini dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 909/2014, l'autorità competente dovrebbe designare e condividere i dati di contatto di una prima e una seconda persona di riferimento ed eventuali loro modifiche con le autorità competenti e, se del caso, con l'autorità di cui all'articolo 67 della direttiva 2014/65/UE e le autorità competenti di un altro Stato membro di cui all'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 909/2014. L'autorità competente dovrebbe altresì chiedere a tali autorità di

condividere con la stessa i rispettivi dati di contatto di una prima e una seconda persona di riferimento ed eventuali loro modifiche.

17. Ai fini dell'articolo 23 del regolamento (UE) n. 909/2014, ciascuna autorità competente dovrebbe designare una prima e una seconda persona di riferimento e condividerne i dati di contatto ed eventuali loro modifiche con le altre autorità competenti.

4.2 Comunicazione di informazioni e richiesta di pareri

4.2.1 In relazione alla procedura di concessione dell'autorizzazione

18. Le autorità competenti dovrebbero utilizzare i modelli di cui agli allegati 1 e 2 per chiedere i pareri delle autorità rilevanti di cui all'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 909/2014 e, se del caso, delle autorità di cui al paragrafo 5 e delle autorità competenti di cui al paragrafo 6 dello stesso, nonché, se del caso, per fornire loro anche le informazioni contenute nella domanda.

4.2.2 In relazione alla prestazione di servizi transfrontalieri

19. Ai fini dell'articolo 23, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (UE) n. 909/2014, l'autorità competente dello Stato membro d'origine dovrebbe utilizzare il modello incluso nell'allegato 3 per comunicare le informazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 3, all'autorità competente dello Stato membro ospitante.

20. Ai fini dell'articolo 23, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 909/2014, nei casi in cui l'autorità competente dello Stato membro d'origine decida di non comunicare tutte le informazioni di cui all'articolo 23, paragrafo 3, all'autorità competente dello Stato membro ospitante, l'autorità competente dello Stato membro d'origine dovrebbe utilizzare il modello fornito come allegato 4 per informare l'autorità competente dello Stato membro ospitante della propria decisione.

4.2.3 Avviso di ricevimento

21. I destinatari dovrebbero, immediatamente all'atto del ricevimento e al più tardi entro il primo giorno lavorativo successivo al ricevimento, confermare per posta elettronica all'autorità mittente competente il ricevimento dei pareri o delle informazioni richiesti.

22. Qualora non pervenga alcuna conferma di avvenuta ricezione ai sensi dell'articolo 21, l'autorità mittente competente dovrebbe essa stessa contattare i destinatari, per garantire che questi ultimi abbiano ricevuto la richiesta o le informazioni.

5 Allegati

Allegato 1. Modello per la richiesta di pareri ai sensi dell'articolo 17, paragrafi 4, 5, e 6, del regolamento (UE) n. 909/2014 (e, se del caso, per trasmettere informazioni relative alla domanda e correlate)

[Denominazione dell'autorità competente]	
Nome della persona/delle persone responsabili per ulteriori contatti:	- [Nome(i)] - [Funzione(i)] - [Numero(i) di telefono] - [Indirizzo(i) e-mail]
Data	[AAAA-MM-GG]
Oggetto:	***richiesta di pareri ai sensi dell'articolo 17, [paragrafi 4, 5, 6], del regolamento (UE) n. 909/2014***

(1) Il [data di presentazione della domanda di autorizzazione], [denominazione del CSD richiedente l'autorizzazione] ha presentato la domanda di autorizzazione come CSD a [denominazione dell'autorità competente] in conformità dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 909/2014.

(2) [Denominazione dell'autorità competente] ha esaminato la domanda e la considera completa.

(3) [Autorità competente per selezionare il destinatario e lo scopo corretti dalle alternative elencate di seguito]

[Denominazione dell'autorità competente] trasmette con il presente documento tutte le informazioni contenute nella domanda a [denominazione dell'autorità rilevante] quale autorità rilevante ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 909/2014 e chiede i suoi pareri in merito alle caratteristiche del sistema di regolamento titoli/i sistemi di regolamento titoli operati dal CSD richiedente l'autorizzazione, entro 3 mesi dalla data di ricevimento della presente richiesta, servendosi del modello accluso come allegato 2

[l'autorità competente dovrebbe garantire che l'allegato 2 del presente documento sia inviato come allegato a questa richiesta];

OPPURE

[Denominazione dell'autorità competente] trasmette con il presente documento tutte le informazioni contenute nella domanda a [denominazione dell'autorità di cui all'articolo 67 della direttiva 2014/65/UE] come autorità competente di cui all'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 909/2014, e chiede il suo parere in merito alla capacità del CSD richiedente di soddisfare gli obblighi della direttiva 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 600/2014, entro 3 mesi dalla data di ricevimento della presente richiesta, servendosi del modello accluso come allegato 2 **[l'autorità competente dovrebbe garantire che l'allegato 2 del presente documento sia inviato come allegato a questa richiesta];**

OPPURE

[Denominazione dell'autorità competente] chiede con il presente documento i pareri di [denominazione dell'autorità competente di un altro Stato membro], come autorità di cui all'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 909/2014, in merito ai punti elencati nell'articolo 17, paragrafo 7, del medesimo regolamento, entro 3 mesi dalla data di ricevimento della presente richiesta, servendosi del modello accluso come allegato 2 **[l'autorità competente dovrebbe garantire che l'allegato 2 sia inviato come allegato a questa richiesta]**.

(4) Il destinatario è tenuto ad accusare ricevuta della presente richiesta per posta elettronica, al più tardi il giorno lavorativo successivo al ricevimento.

Per conto di [denominazione dell'autorità competente],

[firma]

Contenuto

23. [Solo per le richieste ai sensi dell'articolo 17, paragrafi 4 e 5:] Domanda di autorizzazione di [denominazione del CSD richiedente]

24. Modello per comunicare pareri ai sensi dell'articolo 17 [paragrafi 4, 5, 6] del regolamento (UE) n. 909/2014.

Allegato 2. Modello per comunicare pareri ai sensi dell'articolo 17, paragrafi 4, 5 o 6, del regolamento (UE) n. 909/2014

[Denominazione dell'autorità consultata]	
Nome della persona/delle persone responsabili per ulteriori contatti:	- [Nome(i)] - [Funzione(i)] - [Numero(i) di telefono] - [Indirizzo(i) e-mail]
Data	[AAAA-MM-GG]
Oggetto:	***comunicazione di pareri ai sensi dell'articolo 17, [paragrafi 4, 5, 6], del regolamento (UE) n. 909/2014***

(1) Il [data di ricevimento della richiesta], [denominazione dell'autorità consultata] ha ricevuto una richiesta di pareri ai sensi dell'articolo 17, [paragrafi 4, 5, 6], del regolamento (UE) n. 909/2014, da [denominazione dell'autorità competente] in relazione a [denominazione del CSD richiedente].

(2) [Denominazione dell'autorità consultata] comunica di seguito i propri pareri:

a) Pareri
b) Ulteriori osservazioni, se del caso
[ad es. individuazione di aree chiave per attività di vigilanza post-autorizzazione, ecc.]

(3) Il ricevimento dei pareri dovrebbe essere confermato per posta elettronica al più tardi il giorno lavorativo successivo al ricevimento.

Per conto di [denominazione dell'autorità consultata],

[firma]

Allegato 3. Modello per la comunicazione di informazioni, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 909/2014, all'autorità competente dello Stato membro ospitante

[Denominazione dell'autorità competente dello Stato membro d'origine]	
Nome della persona/delle persone responsabili per ulteriori contatti:	- [Nome(i)] - [Funzione(i)] - [Numero(i) di telefono] - [Indirizzo(i) e-mail]
Data	[AAAA-MM-GG]
Oggetto:	***comunicazione di informazioni ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 909/2014***

(1) Il [data di comunicazione da parte del CDS delle informazioni richieste ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 909/2014], [denominazione del CSD] ha comunicato le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 909/2014 a [nome dell'autorità competente della Stato membro d'origine].

(2) [Denominazione dell'autorità competente dello Stato membro d'origine] ha esaminato le informazioni ricevute e ritiene, considerando la prestazione dei servizi previsti, di non avere motivo di dubitare dell'adeguatezza della struttura amministrativa o della situazione finanziaria del CSD che intende prestare i suoi servizi.

(3) [Denominazione dell'autorità competente dello Stato membro d'origine] trasmette tutte le informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 909/2014 a [l'autorità competente dello Stato membro d'origine dovrebbe garantire che tali informazioni siano inviate insieme].

(4) Il ricevimento di questa comunicazione e delle informazioni correlate dovrebbe essere confermato per posta elettronica al più tardi il giorno lavorativo successivo al ricevimento.

Per conto di [denominazione dell'autorità competente dello Stato membro d'origine],

[firma]

Contenuto Informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 909/2014 da [denominazione del CSD]

Allegato 4. Modello per informare della decisione, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 909/2014, di non comunicare tutte le informazioni all'autorità competente dello Stato membro ospitante

[Denominazione dell'autorità competente dello Stato membro d'origine]	
Nome della persona/delle persone responsabili per ulteriori contatti:	- [Nome(i)] - [Funzione(i)] - [Numero(i) di telefono] - [Indirizzo(i) e-mail]
Data	[AAAA-MM-GG]
Oggetto:	***informazioni sulla decisione ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 909/2014 di non comunicare le informazioni ricevute ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 3***

(1) Il [data di comunicazione da parte del CDS delle informazioni richieste ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 909/2014], [denominazione del CSD] ha comunicato le informazioni richieste ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 909/2014 a [nome dell'autorità competente dello Stato membro d'origine].

(2) [Nome dell'autorità competente dello Stato membro d'origine] ha esaminato le informazioni ricevute e ritiene, considerando la prestazione dei servizi previsti, di non avere motivi di dubitare dell'adeguatezza della struttura amministrativa o della situazione finanziaria del CSD che intende prestare i suoi servizi.

(3) Il ricevimento di queste informazioni dovrebbe essere confermato per posta elettronica al più tardi il giorno lavorativo successivo al ricevimento.

Per conto di [denominazione dell'autorità competente dello Stato membro d'origine],

[firma]